



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale di Finanza  
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA  
SETTORE V

Rif. prot. entrata n. 173983 del 6.7.2018  
e n. 181913 del 20.7.2018

Risposta a nota del 5.7.2018 prot. n. 961407

Al Sindaco del Comune di Palermo  
gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it

Alla Procura Regionale della Corte dei conti  
presso la Sezione Giurisdizionale per la  
Regione Sicilia  
sicilia.giurisdizione@corteconticert.it

Alla Sezione Regionale di Controllo  
della Corte dei Conti per la Regione Sicilia  
sezione.controllo.sicilia@corteconti.it

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per la Finanza Locale  
dait.prot@pec.interno.it

Al Collegio dei Revisori dei conti  
del Comune di Palermo per il tramite del  
Segretario Generale  
segretariogenerale@cert.comune.palermo.it

Oggetto: Verifica amministrativo-contabile al Comune di Palermo.

(S.I. 2594/V da citare sempre nella risposta).

Con la nota sopra distinta, il Comune di Palermo ha fornito elementi di risposta in merito alle irregolarità (rilievi da n. 1 a n. 46) riscontrate in occasione della verifica indicata in oggetto.

Dall'esame delle controdeduzioni pervenute si rileva che le questioni evidenziate in sede ispettiva, sintetizzate ai punti nn. 3, 6 lett. a), 11, 14, 28, 29, 32 e 38 dell'elenco rilievi, possono ritenersi definite.

Il superamento delle connesse irregolarità è ascrivibile a idonei interventi correttivi già conclusi o avviati dall'Ente ispezionato, ad argomentazioni giustificative dell'operato dell'Ufficio, nonché ad assicurazioni di esatto adempimento, per il futuro, della normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti sotto indicati, si esprimono le considerazioni che seguono.

- ✓ Rilevante incremento della dotazione organica approvata nel 2009 (da n. 6.676 a n. 9.594 unità) in contrasto con la rideterminazione della pianta organica operata dall'ente con Delib. G.C. n.433/2006, ai sensi dell'art.1, comma 93, Legge n. 311/2004 e D.P.C.M. applicativo del 15/2/2006, in assenza di valutazioni che hanno condotto alla individuazione delle "*effettive esigenze*" di personale (**rilievo n. 1**).

Si prende atto dei chiarimenti forniti sulle criticità sopra elencate, tuttavia, le argomentazioni addotte non possono ritenersi esaustive al fine di sanare la criticità riscontrata. Infatti, l'Ente non fornisce chiarimenti circa la mancata valutazione delle "*effettive esigenze di personale*" che hanno condotto a un notevole incremento della dotazione organica in netto contrasto con le disposizioni normative vigenti finalizzate al costante contenimento della spesa del personale. In particolare, non può assentirsi la giustificazione dell'assorbimento di un numero consistente di LSU (Lavoratori Socialmente Utili) mediante incremento della dotazione organica di diritto, atteso che il personale in servizio nel 2009 era significativamente inferiore alla precedente dotazione organica teorica. Appare utile poi ricordare che l'art. 2 del citato D.P.C.M. 15/2/2006, nello stabilire che le modalità di rideterminazione degli organici dovevano essere finalizzate alla riduzione tra dotazione organica e il personale in servizio, non potevano, comunque, operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti.

Alla luce anche delle criticità espresse più volte dalla Corte dei conti in ordine all'elevato rapporto medio dipendenti/popolazione del Comune di Palermo come da delibere richiamate nel referto ispettivo, si resta in attesa di conoscere le misure correttive preannunciate dall'Ente per il superamento della problematica in esame. Al momento, quindi, il rilievo non può ritenersi superato.

- ✓ Personale in servizio eccedente rispetto alla dotazione organica vigente, attualmente rappresentato da n. 856 unità ex dipendenti COIME (**rilievo n. 2**).
- ✓ Inquadramento dipendenti dell'Ente fuori dotazione organica e applicazione di un contratto diverso dal comparto Enti Locali (**rilievo n. 4**).
- ✓ Irregolarità nella nomina del dirigente a tempo indeterminato, extra dotazione organica, responsabile del "*Coordinamento Interventi Coime*", con applicazione di un C.C.N.L. diverso da quello degli enti locali (**rilievo n. 18**).

In ordine alle problematiche concernenti l'inquadramento ed il trattamento economico degli ex dipendenti COIME, l'Ente, nel riconoscere la fondatezza delle criticità rilevate in sede ispettiva, comunica il proprio impegno nell'adozione di opportune azioni correttive. Si resta in attesa di conoscere i provvedimenti adottati per il superamento della criticità in esame.

- ✓ Stabilizzazione LSU con contestuale incremento della dotazione organica e violazione del principio dell'adeguato accesso dall'esterno (**rilievo n. 5**).

I chiarimenti forniti non sono sufficienti a far ritenere superato il rilievo. L'Ente, infatti, non fornisce elementi circa il mancato rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno nella procedura di stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili), criticità segnalata anche dalla Corte dei conti nella deliberazione n. 20/2009/PRSP. Da ultimo, nella Deliberazione n. 161/2018/PRSP, la Corte dei conti evidenzia che le procedure di stabilizzazione del personale effettuate nel 2016 non hanno fatto seguito alle procedure di mobilità del personale in eccedenza rispetto all'effettivo fabbisogno del personale in conformità alla normativa regionale, determinando, quindi, *“rischio di reclutamento di nuovo personale non corrispondente alle effettive esigenze istituzionali, con conseguente necessità di ulteriore ricollocamento di personale soprannumerario (Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera n. 119/2015/PAR)”*. Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti al riguardo.

- ✓ Irregolarità nel conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato connesse ai seguenti aspetti: b) mancata previsione di una Commissione di valutazione dei candidati e di criteri di valutazione comparativa per l'assegnazione dei punteggi ai curricula presentati dai candidati; c) difetto di motivazione del provvedimento del Sindaco di scelta dei dirigenti (nota n. 489137 del 17/6/2015); d) superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente per le spese di personale a tempo determinato (**rilievo n. 6**).

In ordine alla lett. b) del rilievo le argomentazioni addotte dal Comune confermano la mancata previsione di una Commissione di valutazione dei candidati e di criteri di valutazione comparativa; l'assenza di una selezione selettiva per la procedura in esame, peraltro, è stata anche oggetto di osservazione da parte della Corte dei conti nella citata Deliberazione n. 161/2018.

Con riguardo alla lett. c) i chiarimenti forniti non possono essere condivisi e, pertanto, si ribadiscono le considerazioni svolte in sede ispettiva.

Infine, per quanto concerne la lett. d) l'Ente riconosce la fondatezza del rilievo fino all'entrata in vigore dell'art. 16 decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 e, quindi, sussiste il superamento dei limiti di spesa dall'attribuzione degli incarichi nel 2015 e fino a giugno 2016.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte si confermano le irregolarità riscontrate.

- ✓ Irregolarità dei provvedimenti di proroga degli incarichi dirigenziali a contratto, ex art.110, comma 1, del TUEL, connesse ai seguenti aspetti:
  - a) violazione dell'art. 1, comma 219, legge n. 208/2015 (indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti al 15/10/2015);
  - b) mancata previsione della loro attuazione nella programmazione del fabbisogno 2015-2017;
  - c) superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente per le spese di personale a tempo determinato;
  - d) mancata sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, di cui ai provvedimenti sindacali di proroga (**rilievo n. 7**).
- ✓ Irregolarità nel conferimento di funzioni gestionali al dirigente di ruolo Capo Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione, nominato contestualmente, Capo di Gabinetto dell'Ente, a cui risulta assegnata la gestione amministrativa dei Responsabili degli Uffici di Staff, nominati ai sensi dell'art. 90 del TUEL (**rilievo n. 8**).

Il Comune asserisce la legittimità del proprio operato in merito ai rilievi sopra elencati: al riguardo, stante la divergenza delle posizioni assunte, confermando il contenuto del referto ispettivo sulle questioni in esame, questo Dipartimento rimette la questione all'autorevole apprezzamento della Magistratura contabile.

- ✓ Irregolarità nel conferimento degli incarichi di Responsabili degli Uffici di Staff a dipendenti dell'ente, ai sensi dell'art. 90 del TUEL, connesse ai seguenti aspetti:
  - a) trattamento economico accessorio non conforme agli orientamenti del Ministero dell'Interno che non ammettono l'applicazione del comma 3 dell'art. 90 ai dipendenti degli enti locali, il cui trattamento economico rimane disciplinato dalla normativa contrattuale;
  - b) superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente per le spese di personale a tempo determinato (**rilievo n. 9**).

Le argomentazioni proposte dall'Ente a giustificazione del proprio operato non possono essere accolte e, pertanto, si confermano le considerazioni svolte in sede ispettiva. Nel prendere atto che, per il pregresso e ai soli fini cautelativi, l'Amministrazione comunale intende procedere alla costituzione e messa in mora dei dipendenti interessati si chiede di fornire informazioni in merito

alle eventuali misure correttive che saranno poste in essere per evitare il permanere delle irregolarità di che trattasi con conseguenti ulteriori riflessi finanziari negativi a carico del bilancio comunale.

Si fa presente, poi, che dalla mancata tempestiva regolarizzazione della gestione potrebbero derivare ulteriori danni ascrivibili ai funzionari dell'Ente verificato, responsabili dell'omesso o ritardato intervento, tenuto conto delle disposizioni recate dall'art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

- ✓ Superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente per le spese di personale a tempo determinato (**rilievo n. 10**).

Le argomentazioni addotte non possono ritenersi condivisibili. Preliminarmente si deve osservare che la tabella riepilogativa delle spese sostenute per i contratti a tempo determinato - da cui si evince il rispetto dei limiti di spesa - espone dati diversi da quelli prodotti in sede ispettiva. Su tale argomento, come già rilevato in relazione, anche la Corte dei conti sezione controllo della Sicilia, con Deliberazione n. 176/2013/PRSP aveva formulato le proprie osservazioni, confermando il superamento dei limiti (anche + del 133%), attestato, tra l'altro, dai prospetti "G 18 bis" parte integrante dei conti consuntivi degli esercizi 2013 e 2014. Pertanto, considerati i documenti contabili prodotti e le osservazioni della stessa Corte dei Conti, si ritiene di ribadire il superamento dei limiti per il periodo 2012-2014. Per l'anno 2015, invece, il Comune di Palermo ritiene in deroga le stabilizzazioni a tempo determinato di categ. C e D, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, commi 550 e 551 della legge n. 24.12.2007, n. 244. In virtù della legge citata, la deroga prevista per il Comune di Palermo, destinatario di €55.000.000 annui per la stabilizzazione del personale LSU, è da ritenersi operante ai fini assunzionali e di spesa annuale, di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e non anche ai fini del limite delle assunzioni a tempo determinato; pertanto, si ritiene che la finalità della deroga non incide sul rispetto del tetto di spesa per il precariato successivamente intervenuto con l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010. Alla luce di quanto sopra evidenziato si conferma il rilievo ispettivo.

- ✓ Irregolarità nella costituzione del fondo per la produttività del personale di comparto:
  - a) Mancato inserimento risorse dell'art. 208 CDS nel fondo;
  - b) Incremento risorse consolidate ai sensi dell'art. 15, comma 5. C.C.N.L. 1.4.1999 in contrasto con la normativa di riferimento;
  - c) Incremento del fondo con RIA dei cessati in vigenza del blocco dei fondi;
  - d) Incremento delle risorse variabili, in assenza delle condizioni legittimanti previste dall'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 1.4.1999 (**rilievo n. 12**).

Si prende atto dei provvedimenti adottati per il superamento delle criticità sopra elencate concernenti la costituzione del fondo per la produttività del personale di comparto. Tuttavia, in considerazione della complessità della vicenda e delle implicazioni finanziarie riconducibili agli atti posti in essere, con riferimento anche a quanto rappresentato in merito al rilievo n. 36 circa l'utilizzo delle somme versate dalle società partecipate per i compensi spettanti ai dipendenti del Comune di Palermo designati quali componenti dei Consigli di Amministrazione delle stesse, si ritiene di demandare alla Magistratura contabile ogni giudizio finale circa la correttezza e la legittimità delle procedure intraprese dal Comune di Palermo sulle questioni in esame.

- ✓ Irregolarità nelle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (**rilievo n. 13**).

Pur prendendo atto degli elementi di risposta forniti si ritiene di confermare il rilievo in esame alla luce della normativa vigente e dei pareri ARAN e della Ragioneria Generale citati in relazione. Si resta in attesa di ulteriori riscontri al riguardo.

- ✓ Irregolare erogazione di indennità di rischio per attività svolta al video terminale ai dipendenti in contrasto con i C.C.N.L. e i pareri dell'ARAN (**rilievo n. 15**).

Nel prendere atto dei chiarimenti forniti si resta in attesa di ricevere idonea evidenza documentale comprovante il recupero dei compensi in questione.

- ✓ Irregolare erogazione dell'incentivo tecnico di cui al D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 assenza di Regolamento interno aggiornato e per attività di manutenzione ordinario o non sostanziatesi in atti di pianificazione relativi ad un'opera pubblica (**rilievo n. 16**).

Nel prendere atto delle argomentazioni addotte e della messa in mora ai soli fini cautelari dei dipendenti interessati si demanda la materia all'autorevole apprezzamento della Magistratura contabile.

- ✓ Determinazione non corretta del compenso all'Avvocatura del Comune, senza scorporo dell'IRAP dallo stesso compenso (**rilievo n. 17**).

Con riguardo al punto a) l'Ente asserisce la legittimità del proprio operato citando una serie di delibere della Corte dei conti sull'argomento in esame dai quali emergerebbe che i compensi a favore delle Avvocature interne devono essere liquidati al netto dell'IRAP che rimane a carico dell'ente datore di lavoro. Tali considerazioni possono essere condivisibili solo parzialmente. Infatti una più puntuale e completa lettura della giurisprudenza contabile citata evidenzia, con particolare riferimento alla recente deliberazione n. 23/2016/PAR del 29 febbraio 2016 della Sezione Regionale di controllo per l'Umbria, che "in considerazione dei presupposti propri dell'IRAP di cui all'art. 2

del D. Lgs n. 446 del 1997, la detta imposta non va considerata ai fini del compenso da erogare ad avvocato dipendente, assegnato all'ufficio legale dell'ente. Ne deriva che l'IRAP non deve essere trattenuta dal compenso corrisposto all'avvocato". (cfr. tra le tante Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 11/2007/p del 22.10.2007; deliberazione n. 1/2008/p del 28.2.2008). Più di recente le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n.33/CONTR/2010 del 7 Giugno 2010, hanno confermato che l'IRAP, costituendo un onere fiscale, grava sull'ente datore di lavoro, che non deve trattenerla dal compenso corrisposto all'avvocato dipendente. È stato poi precisato che le somme destinate al pagamento dell'IRAP devono trovare copertura finanziaria nell'ambito dei fondi per il pagamento dei compensi professionali dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto "l'imposta deve, comunque, trovare copertura nell'ambito delle risorse quantificate e disponibili, in linea con l'obiettivo del contenimento di ogni effetto di incremento degli oneri di personale gravanti sui bilanci degli enti pubblici". L'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite, appena riportato, è stato confermato anche dalla giurisprudenza successiva (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 115/2013; Liguria, n. 38/2014; Veneto, n.393/2015.)

Pertanto, si resta in attesa di conoscere le misure correttive che saranno adottate sia per il futuro sia per il pregresso, al fine di far gravare sui fondi destinati all'avvocatura comunale l'onere del pagamento dell'IRAP che, come sopra specificato, non deve costituire un incremento degli oneri di personale a carico del bilancio dell'Ente.

Con riferimento al punto b) del rilievo si precisa che, come chiaramente evidenziato nel referto ispettivo ed, in particolare, alla nota n. 82, l'art. 9 del D.L. 90/2014, anche nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, prevede una serie di adeguamenti che, se non attuati, inibiscono agli enti di corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse. Si resta in attesa di ulteriori riscontri.

- ✓ Irregolarità nella costituzione e utilizzo del fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti connesse ai seguenti aspetti:
  - a) mancata decurtazione del fondo in proporzione alla riduzione della dotazione organica dei dirigenti, in assenza di un nuovo provvedimento di pesatura delle posizioni dirigenziali;
  - b) assenza di accordi economici decentrati, formalizzati con provvedimenti di Giunta di autorizzazione alla loro sottoscrizione, sulla destinazione del fondo alle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti;

- c) incremento risorse variabili, di cui all'art. 26, comma 2, C.C.N.L. 23/12/1999, in assenza di idonea attestazione del Nucleo di Valutazione;
  - d) irregolare liquidazione delle retribuzioni di risultato dei dirigenti dell'anno 2013 in presenza di importanti criticità rilevate dal Nucleo di valutazione nel documento di validazione della "*Relazione sulla Performance*";
  - e) parziale rispetto delle disposizioni che impongono meccanismi di riduzione della retribuzione di risultato per i dirigenti che percepiscono compensi professionali;
  - f) retribuzioni di risultato relative all'anno 2010, erogate ai dirigenti nel 2012, a seguito di valutazione dell'attività operata da un Nucleo di valutazione composto da membri interni dipendenti dell'Ente (**rilievo n. 19**).
- ✓ Riconoscimento maggiorazione dell'indennità di posizione al Segretario Generale in contrasto con la normativa di riferimento (**rilievo n. 20**).
  - ✓ Erogazione dei diritti di rogito in contrasto con la normativa di riferimento (**rilievo n. 21**).

Per i citati rilievi l'Ente comunica di aver proceduto alla costituzione in mora del Segretario comunale pro-tempore al fine di interrompere i termini prescrizionali in attesa che la Corte dei conti si pronunci nel merito dei rilievi medesimi. Al riguardo, nel confermare le criticità riscontrate, per quanto concerne la messa in mora, si fa rinvio alle considerazioni svolte sull'argomento con riferimento al rilievo n. 9. Pertanto, questo Dipartimento chiede di essere informato circa le misure correttive che saranno poste in essere per evitare il permanere delle irregolarità di che trattasi e i conseguenti ulteriori riflessi finanziari negativi a carico del bilancio comunale.

- ✓ Illegittimo ricorso a provvedimenti di proroga del contratto per il servizio di Global Service degli Uffici Giudiziari (**rilievo n. 22**).
- ✓ Mancata nomina del Direttore per l'esecuzione del contratto nel servizio di refezione scolastica (**rilievo n. 23**).
- ✓ Irregolare prosecuzione del servizio di refezione scolastica oltre il termine di scadenza del contratto e fino ad esaurimento delle risorse (**rilievo n. 24**).
- ✓ Mancato riscontro dei requisiti generali posseduti e dichiarati dall'affidatario (**rilievo n. 25**).

Nel prendere atto dei chiarimenti forniti sulle iniziative intraprese per il superamento delle criticità sopra elencate, si raccomanda, per il futuro, il puntuale rispetto della normativa in materia contrattuale.

- ✓ Mancata dismissione di Società in cui la partecipazione del Comune è risultata non conforme alle disposizioni normative attinenti alla ricognizione di cui all'art. 3, comma 27, legge n. 244/2007 ed effettuata con Delibera di C.C. n. 752 del 2010 (**rilievo n. 26**).

Il Comune di Palermo, sul punto, ha confermato quanto segnalato nel referto ispettivo relativamente alla mancata dismissione della partecipazione nella società Teatro Al Massimo prevista nella deliberazione consiliare n. 752 del 2010. Secondo quanto riferito, la predetta dismissione è stata confermata con ultima deliberazione del Consiglio Comunale n. 817/2017 in applicazione delle disposizioni legislative nel tempo emanate (D.lgs. n. 19.08.2016, n. 175) ma non è stata ancora posta in essere.

Per quanto suesposto, si conferma il rilievo e si rimane in attesa di conoscere l'esito delle azioni intraprese per la dismissione della società Teatro Al Massimo e delle altre società elencate nella delibera del Consiglio Comunale n. 752/2010.

- ✓ Mancata adozione della relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012 n. 179 attinente alla sussistenza dei requisiti europei per gli affidamenti dei servizi pubblici locali (**rilievo n. 27**).

In ordine a tale rilievo il Comune di Palermo da un lato ripercorre le difficoltà interpretative nel distinguere i servizi pubblici a rilevanza economica, a cui si applica la disposizione, da quelli non a rilevanza economica, concludendo che si deve *“ritenere di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, una redditività*. Inoltre, il Comune ritiene che la quasi totalità degli affidamenti alle società partecipate possa essere fatta rientrare nella previsione di cui al comma 22 dello stesso articolo a mente della quale *“gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020”*.

In merito a quanto rappresentato, si evidenzia che nel caso in esame non sembrano ricorrere i presupposti per l'applicazione della disposizione normativa di cui al comma 22 dell'art. 34 tra cui l'affidamento a società partecipate quotate in mercati regolamentati.

Alla luce di quanto sopra, si conferma il rilievo.

- ✓ Mancato aggiornamento del Regolamento sulle attività di Vigilanza e Controllo su Società ed Enti Partecipati con effetti che producono la sostanziale inattuazione di un efficiente controllo analogo (**rilievo n. 30**).

In riferimento a tale rilievo, il Comune ha fatto presente di aver adottato, successivamente alla conclusione della verifica ispettiva, un nuovo Regolamento Unico dei Controlli Interni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 9/2/2017 nonché di aver provveduto ad una riorganizzazione delle strutture comunali maggiormente idonea a garantire un migliore esercizio del controllo sulla gestione delle società partecipate istituendo un apposito “*Settore delle Società Partecipate*”.

Alla luce di quanto riferito, si ritiene di superare il rilievo, evidenziando la necessità che le nuove previsioni regolamentari si traducano nell’esercizio di un effettivo controllo analogo nei confronti delle società *in house* titolari di affidamenti diretti da parte del Comune di Palermo.

- ✓ Mancata osservanza dell’art. 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Palermo in merito all’attività di coordinamento e cura dei rapporti finanziari e gestionali con le Società partecipate (**rilievo n. 31**).

In merito alla criticità segnalata, analogamente a quanto rappresentato per il punto precedente, il Comune ha evidenziato che il nuovo Regolamento Unico dei Controlli Interni, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 9.2.2017, precisa le competenze del Ragioniere Generale in tema di rapporti finanziari con le società partecipate. In particolare vengono richiamate le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 40 del nuovo Regolamento in tema di “*certificazione della copertura finanziaria dei crediti iscritti nel progetto di bilancio nei confronti del Comune*” e di informativa al Ragioniere Generale dei “*disallineamenti sulle partite debitorie e creditorie per le conseguenti iniziative*”.

Al riguardo, si evidenzia che tali previsioni regolamentari costituiscono la trasposizione di disposizioni normative, quali l’art. 147-*quinquies* (introdotto dall’art. 3 comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012, n. 174) per il controllo sugli equilibri finanziari e l’art. 11, comma 6, lett. j, del D.lgs. 23.06.2011, n. 118 in tema di verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate, alle quali avrebbe dovuto conformarsi l’attività di coordinamento e cura dei rapporti finanziari e gestionali con le Società partecipate, anche precedentemente alla modifica del Regolamento sui controlli.

Nel prendere atto delle iniziative intraprese, si conferma il rilievo relativo al mancato efficace presidio dei rapporti finanziari e gestionali con le società partecipate per il periodo preso in

esame in sede di verifica, rimettendo ogni valutazione al prudente apprezzamento della competente Procura regionale della Corte dei Conti.

- ✓ I contratti di servizio delle Società AMAP S.p.a, AMAT Palermo S.p.a., AMG Energia S.p.a. non recano, per l'espletamento dei servizi aggiuntivi, il riferimento ai prezziari ufficiali, con conseguente alterazione del corretto svolgimento del procedimento di spesa (**rilievo n. 33**).

In ordine a tale rilievo, i dirigenti del Comune di Palermo hanno evidenziato che, per quanto attiene alla Società AMG Energia Spa, il relativo contratto di servizio regola puntualmente l'affidamento dei servizi aggiuntivi, segnalando che le attività di verifica della opportunità di intervento, di coerenza del preventivo e delle attività rese dalla Società e infine la liquidazione e pagamento dei corrispettivi economici non hanno dato luogo a disallineamenti dei crediti vantati dalla Società partecipata né a contenziosi.

Per quanto concerne la Società AMAP Spa e la gestione del relativo contratto di servizio, in riferimento all'affidamento del Servizio idrico integrato (SII) al servizio di gestione delle caditoie stradali e dei manufatti adibiti alla smaltimento delle acque meteoriche, le tariffe vengono quantificate annualmente dalla Società in *budget* e che nel “*Capitolato Prestazionale*” sono state stabilite le regole per il controllo qualitativo dei lavori e dei servizi resi, per i pagamenti e per le eventuali contestazioni. Viene precisato che non risultano affidati ad AMAP servizi aggiuntivi rispetto a quelli oggetto di affidamento principale.

Per quanto attiene, invece la Società AMAT Spa, il Comune di Palermo ha fatto presente che sono in corso approfondimenti da parte del Dirigente del servizio competente.

Rimanendo in attesa di ricevere la documentazione in merito alla Società AMAT Spa si raccomanda, per il futuro, di rivedere alcune clausole contrattuali al fine di regolare dettagliatamente, con riferimento ai servizi aggiuntivi, le procedure di autorizzazione, gli ambiti di responsabilità e i prezziari di riferimento.

- ✓ Le direttive in materia di personale e i Regolamenti vigenti nelle Società partecipate hanno evidenziato carenze e inadempienze con particolare riferimento a:
  - a) Palermo Ambiente S.p.a mancata adozione del regolamento per le assunzioni;
  - b) Palermo Ambiente S.p.a., AMAT Palermo S.p.a e RAP S.p.a. mancata adozione regolamento per l'affidamento degli incarichi di consulenza (**rilievo n. 34**).

In merito alla criticità segnalata, da ricomprendere nel più ampio quadro di un mancato efficace controllo sulla gestione delle società partecipate, il Comune di Palermo ha riconosciuto che le direttive in materia di personale indirizzate alle società partecipate sono risultate in larga parte

disattese dagli organi di governo delle stesse senza che il Comune attivasse alcuna azione correttiva, circostanza che ha determinato un aumento dei costi di personale delle società partecipate.

Non è chiaro quali siano le iniziative concretamente assunte dagli uffici oggi competenti “*per prevedere adeguati rimedi*” e misure correttive per il contenimento dei costi del personale e, al riguardo, si richiama l’obbligo per le amministrazioni pubbliche socie di fissare “*con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*” (art. 19 comma 5 D.lgs. 19.08.2016, n. 175).

Si prende atto di quanto segnalato in ordine all’adozione dei regolamenti per l’affidamento degli incarichi di consulenza da parte delle società RAP S.p.a., mentre il rilievo non può considerarsi superato con riferimento alla società AMAT S.p.a. di cui viene trasmesso il regolamento per il conferimento dei soli incarichi legali e non il regolamento per il conferimento degli incarichi di consulenza.

Allo stesso modo, il rilievo non si ritiene superato con riferimento alla società Palermo ambiente s.p.a., in liquidazione dall’anno 2010, per la quale si ritiene che il Comune debba procedere ad emanare direttive in materia di personale dal momento che la stessa continua ad essere operativa.

Si rimane, pertanto, in attesa di ulteriori notizie in merito alle criticità segnalate.

- ✓ Mobilità di personale proveniente da Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione ad AMAP S.p.a. risultata non aderente al dettato dell'art.1, commi 563, 564 e 565 della legge 27.12.2013, n.147 (**rilievo n. 35**).

Al riguardo, il Comune ha rappresentato che sono in corso approfondimenti istruttori da parte del dirigente competente.

Si rimane, pertanto, in attesa di ricevere la relativa documentazione.

- ✓ Mancato riversamento al Comune dei compensi spettanti agli amministratori delle Società partecipate, dipendenti comunali, in ossequio al principio dell’omnicomprensività di cui all’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 (**rilievo n. 36**).

In ordine a tale rilievo, il Comune di Palermo ha comunicato i dati relativi al riversamento da parte delle Società partecipate, inadempienti al momento della verifica ispettiva, dei compensi spettanti ai dipendenti del Comune nominati nei consigli di amministrazione negli anni 2012-2016.

Vengono richiamate le indicazioni fornite dalla giurisprudenza contabile in ordine alla opportunità che detti compensi siano versati dalle società direttamente alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti (*ex multis* Sezione giurisdizionale di controllo della Lombardia deliberazione n. 96/2013 e Sezione giurisdizionale di controllo dell'Umbria deliberazione n. 123/2011) e, al riguardo, si ritiene di condividere l'operato dell'Ente verificato.

Inoltre, il Comune ha trasmesso la determinazione n. 28 del 6.4.2018 con la quale il dirigente dell'Area Risorse Umane ha proceduto alla rideterminazione del fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale del Comune di Palermo per le annualità 2012- 2017, prevedendo l'integrazione del predetto fondo ai sensi dell'art. 15, lett. k) C.C.N.L. del 1° aprile 1999 delle risorse corrispondenti ai compensi spettanti ai dipendenti nominati nei CDA delle società partecipate e riversati al Comune per gli anni 2012-2015 per un importo, al netto degli oneri riflessi, pari a € 292.647,61. Tale importo viene considerato integralmente a scomputo delle risorse del fondo da recuperare (€7.063.831,92) a valere del fondo risorse decentrate del personale.

Tale operato non si ritiene perfettamente aderente alle indicazioni della giurisprudenza contabile, secondo la quale le risorse correlate ai compensi spettanti ai dipendenti e versate al Comune di Palermo avrebbero dovuto confluire nel fondo ed essere sottoposte ai limiti di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010. Si richiama, *ex multis*, il parere di cui alla deliberazione n. 123/2011 della Sezione giurisdizionale di controllo dell'Umbria per la quale *“l'art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, non stabilisce alcuna deroga alla normativa vigente, né riferisce espressamente di eventuali incrementi derivanti dall'applicazione della norma, disponendo soltanto della riassegnazione dei detti compensi al fondo incentivante “in base alle vigenti disposizioni”, tra le quali va ricompresa quella di cui all'art.9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010. Si deve invece ritenere che tale riassegnazione (obbligatoria) rappresenta una economia per l'ente, che, fermo restando il tetto massimo previsto per il fondo del salario accessorio, riduce la propria spesa destinata al finanziamento del suddetto fondo, a vantaggio del bilancio dell'ente, della quota parte derivante dall'introito dei compensi assembleari di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95”*.

Alla luce di quanto sopra, non sembra possibile utilizzare le stesse per ridurre i recuperi da operare sul fondo delle risorse decentrate.

In conclusione, si prende atto del riversamento al Comune dei compensi spettanti ai dipendenti delle società partecipate tuttavia si rimette al prudente apprezzamento della magistratura contabile la valutazione sul corretto utilizzo di tali somme in sede di rideterminazione dei recuperi da operare sul fondo delle risorse decentrate.

- ✓ Mancata deliberazione da parte del Consiglio Comunale sul Piano di razionalizzazione in ossequio all'art. 42, comma 2, lett. d) ed e) TUEL (**rilievo n. 37**).

Al riguardo il Comune di Palermo ha evidenziato come il tenore letterale dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha indotto ad individuare in capo al Sindaco l'adozione del previsto piano di razionalizzazione, poi trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Si prende atto di quanto rappresentato e si ritiene di superare il rilievo tenuto conto dell'adozione con delibera consiliare n. 817/2017 del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Palermo ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016.

- ✓ Le somme trasferite alla RESET S.c.p.a. a titolo di aumento di capitale sociale e finanziate dal Comune nell'esercizio 2014 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., non risultato integralmente utilizzate per spese di investimento (**rilievo n. 39**).

Per quanto concerne tale rilievo si prende atto delle iniziative esposte dal Capo di Gabinetto volte ad ovviare le criticità riscontrate per la Società RESET S.c.p.a., in particolare, l'invito ad avviare con immediatezza il percorso degli investimenti previsti e di predisporre analitica relazione relativa alla tempistica degli investimenti da effettuare, da concludersi in tempi certi e definiti, evidenziando i profili di responsabilità amministrativa e contabile scaturenti dalle inadempienze segnalate. La società RESET S.c.p.a. ha argomentato, in riscontro all'invito del Capo di Gabinetto di aver impegnato circa il 63% delle somme ricevute dall'Amministrazione comunale a titolo di aumento di capitale.

Sostanzialmente, il Comune di Palermo, condivide quanto segnalato in sede ispettiva, sulla necessità che la società RESET, in tempi certi e definiti debba provvedere a segnalare ogni elemento utile per accertare e attestare che i piani degli investimenti della società finanziati con mutui della Cassa Depositi e Prestiti siano interamente realizzati.

Per i motivi suesposti si conferma il rilievo ispettivo e si rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti.

- ✓ In materia di conciliazione delle partite creditorie e debitorie Comune/Partecipate, mancata predisposizione, per gli esercizi 2013-2015, della nota informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione (**rilievo n. 40**).

Al riguardo, il Comune di Palermo, nel confermare la criticità evidenziata nel referto ispettivo, ha evidenziato una situazione lavorativa di difficile contesto dovuto alle modifiche nel tempo intervenute nella struttura organizzativa dell'Ente caratterizzata da un'eccessiva parcellizzazione dei compiti con conseguente impossibilità di individuare chiare responsabilità nei

rapporti con le società partecipate e difficoltà nella ricostruzione dei rapporti intercorsi con le stesse sul tema della riconciliazione debiti/crediti.

Dopo un *excursus* piuttosto articolato sulle misure correttive intraprese, il Comune di Palermo ha rappresentato che in sede di predisposizione del rendiconto e del consolidato 2016 le attività svolte hanno permesso di ricostruire un quadro completo delle posizioni debitorie e creditorie in essere con le società partecipate, a partire dagli elenchi debiti/crediti trasmessi dalle società asseverati dai rispettivi organi di revisione la cui fondatezza è stata verificata in base alle risultanze contabili del Comune.

Secondo quanto riferito, con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26.2.2018 è stata prevista una specifica procedura per il superamento/definizione dei disallineamenti tra le partite debitorie/creditorie con le società partecipate.

Alla luce di quanto sopra, pur tenendo in debito conto i progressi che l'Ente comunale ha realizzato, si rimane in attesa di conoscere gli esiti dei provvedimenti intrapresi ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie e, se, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, le relazioni alla gestione allegata ai rendiconti dell'Ente, almeno a partire dall'annualità 2016, diano contezza degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

- ✓ L'anticipazione di liquidità richiesta dal Comune di Palermo ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.L. n. 66/2014 risulta connotata da varie criticità inerenti:
  - a) al tasso di copertura del servizio di igiene ambientale;
  - b) alla erronea rappresentazione contabile del patrimonio netto nel bilancio 2013 della RAP S.p.a.;
  - c) all'insussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 31 e 32 del D.L. n. 66/2014 in ordine alla qualità dei crediti (certi liquidi ed esigibili) vantati al 31.12.2013 dalla RAP S.p.a e presentati come tali alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. dal Comune di Palermo (**rilievo n. 41**).

Con riferimento al rilievo in argomento, il Comune di Palermo ha presentato un'articolata controdeduzione ricostruendo sia le fasi relative alla costituzione della società R.A.P. S.p.a. e all'affidamento alla stessa del servizio di igiene ambientale in precedenza affidato alla fallita Amia S.p.a. sia l'istruttoria che ha portato ad inserire il debito nei confronti della partecipata tra quelli oggetto della richiesta di anticipazione di liquidità presentata alla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della normativa richiamata.

Le argomentazioni del Comune di Palermo sono riassumibili come segue.

L'importo di €10.848.178 risultava inserito all'interno dei costi relativi al Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2013 presentato dalla fallita società Amia e approvato dal Comune di Palermo con delibera n. 332 del 27.9.2013 e parere favorevole del Collegio dei revisori, successivamente all'affidamento del servizio di igiene ambientale alla neo costituita R.A.P. S.p.a., operato con delibera consiliare n. 295 del 12.7.2013. Il disposto affidamento, in assenza di un contratto di servizio sottoscritto solo un anno dopo, ha comunque previsto l'applicazione alla nuova società delle medesime condizioni finanziarie applicate alla precedente Amia.

I rilievi inizialmente avanzati dall'organo di controllo, in sede di approvazione del Rendiconto 2013, sono stati superati dal Collegio successivamente insediato, che ha ritenuto corretta la destinazione dell'intero gettito TARES a copertura dei maggiori costi indicati nel PEF anno 2013 rispetto alle somme impegnate a fronte dei contratti in essere (punto *a*) del rilievo in argomento).

Il credito, secondo il Comune di Palermo, è maturato nel semestre luglio/dicembre 2013 ed è pari al differenziale tra i corrispettivi previsti nel contratto di servizio del 2001 e i costi di gestione correnti dell'annualità 2013, come esplicitati nel PEF anno 2013 presentato dalla precedente società partecipata alla quale RAP S.p.a. è subentrata.

In questo senso il Comune ritiene sussistano i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, richiesto dall'art. 31 del D.L. n. 66/2014, dal momento che il predetto credito oltre che a discendere dal riconoscimento dei costi di gestione del servizio di igiene ambientale contenuto nel PEF, risulta assistito da copertura finanziaria in ragione dell'impegno assunto il 31.12.2013 ai sensi dell'art. 14, comma 11, del D.L. n. 201/2011 e iscritto nel Bilancio RAP.

A parere del Comune non esistevano margini di incertezza né in ordine all'*an* né sul *quantum* dal momento che, in base agli elementi appena analizzati, entro il termine del 31.12.2013, il debito risultava supportato da certezza in ordine sia al soggetto creditore che alla sua sussistenza, determinato nell'ammontare (PEF 2013) ed esigibile (essendo stato il servizio svolto).

Secondo il Comune, la previsione del credito nel PEF 2013 assurge a richiesta equivalente di pagamento effettuata entro il 31.12.2013, a nulla rilevando che la fatturazione di tale importo avvenga successivamente a tale data. Inoltre, il Comune ha precisato che il credito di €10.848.178 nei confronti dell'ente controllante, a titolo di contributo in conto esercizio, risulta asseverato dal collegio dei revisori della RAP ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D.L. n. 66/2014.

In merito alla segnalazione di un'erronea rappresentazione contabile del Patrimonio netto nel Bilancio 2013 della R.A.P. S.p.a. (punto *b*) del rilievo in argomento), il Comune ha chiarito che l'indicazione del valore negativo di €10.426.617 nella nota integrativa è il risultato di un mero refuso di stampa.

In merito a quanto rappresentato, si esprimono perplessità in ordine alla possibilità di configurare l'approvazione del Piano economico finanziario in cui furono quantificati i costi di gestione del servizio di gestione ambientale per l'anno 2013 da parte della fallita Amia S.p.a. come "richiesta equivalente di pagamento" da parte della RAP S.p.a..

La completa definizione dei rapporti reciproci tra RAP ed Ente socio è intervenuta solo con la sottoscrizione del contratto di servizio, il cui schema convenzionale è stato approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 234 del 23.7.2014 oltre un anno dopo il subentro di RAP nella gestione del servizio di igiene ambientale.

Solo in quella sede, facendo riferimento all'avvenuta approvazione del PEF 2013, il Comune chiaramente destina tutte le somme impegnate ai sensi dell'art. 14, comma 11, del D.L. n. 201/2011 alla copertura dei maggiori costi sostenuti dalla partecipata RAP S.p.a. nell'anno 2013. A seguito di tale provvedimento, la Società R.A.P. S.p.a. ha emesso fattura per €9.861.980 oltre IVA (ad esigibilità differita e al 10%) quale corrispettivo per i maggiori costi sostenuti nell'anno 2013 per il servizio di igiene ambientale (fattura n. 148 del 18.11.2014).

L'impegno assunto in data 31.12.2013 per l'importo di €10.848.178 "*ai sensi dell'art. 14, comma 11, D.lgs. 201/2011 - somme a destinazione vincolata*" non è chiaramente finalizzato alla remunerazione della società partecipata RAP e non può ritenersi che l'approvazione del P.E.F. 2013 predisposto da Amia S.p.a. valga di per sé come richiesta di pagamento da parte di R.A.P. S.p.a.

In questo senso rappresenta una criticità rilevante la sottoscrizione di un contratto di servizio oltre un anno dopo la costituzione e il subentro della nuova società nella gestione del servizio di igiene ambientale. Nel referto ispettivo è richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile che ritiene che l'affidamento di un servizio debba essere preceduto e non seguito dal contratto di servizio, che stabilisca tipologia del servizio affidato, modalità e tempi di svolgimento dello stesso.

Alla luce delle considerazioni espresse, si ritiene di confermare il rilievo in esame sotto il profilo evidenziato al punto c).

Tenuto conto dell'apertura di uno specifico procedimento al riguardo, si demanda ogni valutazione al prudente apprezzamento della Procura regionale della Corte dei Conti, alla quale la questione è stata a suo tempo segnalata.

- ✓ Elevate criticità riguardanti l'affidamento del servizio di pulizia delle caditoie stradali con riferimento:

- a) alla regolarizzazione dell'affidamento del servizio assegnato ad AMAP S.p.a ma svolto da AMIA essemme s.r.l. fino al 21.7.2013 e da RAP S.p.a. successivamente;
- b) alla mancata adozione di un atto integrativo regolante le modalità e le condizioni cui subordinare la corresponsione delle somme da cui è conseguita la mancata attestazione di congruità delle prestazioni da parte del dirigente responsabile, peraltro, richiesta dall'art.48, comma 2, del Regolamento di contabilità del Comune (**rilievo n. 42**).

Al riguardo, il Comune ha rappresentato che sono in corso approfondimenti istruttori da parte del dirigente competente.

Si rimane, pertanto, in attesa di ricevere la relativa documentazione.

- ✓ I ritardi nell'erogazione del corrispettivo previsto dall'art.13 del contratto di servizio stipulato con l'AMAT Palermo S.p.a. per l'emissione di titoli di viaggio a favore delle categorie protette hanno determinato, il riconoscimento in via transattiva di € 3.453.535,56 a favore della Partecipata (**rilievo n. 43**).

In ordine a tale rilievo, il Comune di Palermo ha rivendicato la regolarità dell'accordo transattivo sottoscritto con la propria partecipata che avrebbe permesso di pagare interessi moratori in misura considerevolmente inferiore a quella dovuta in base alle pronunce giurisdizionali intervenute in relazione alle quali l'Ente aveva proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Al riguardo, si precisa che la legittimità della transazione non è oggetto di contestazione nel referto ispettivo quanto piuttosto il protrarsi dell'inadempimento da parte degli Uffici comunali di precisi obblighi contrattuali che ha determinato il formarsi di consistenti interessi moratori ex D.lgs. 231/2012, seppur ridotti a seguito dell'accordo transattivo.

Si ritiene, pertanto, di confermare il rilievo in esame rimanendo in attesa di notizie in ordine alle circostanze che hanno determinato il menzionato inadempimento degli obblighi contrattuali nei confronti di AMAT Palermo S.p.a.

- ✓ Conclusione di atto transattivo per €1.920.788,14 a favore della GESIP S.p.a. basato su crediti genericamente accertati e prestazioni non riscontrate (**rilievo n. 44**).

Per quanto attiene al rilievo relativo all'atto transattivo a favore della GESIP S.p.a., il Comune ha confermato le criticità segnalate nel referto ispettivo laddove ha rappresentato l'impossibilità sia da parte della GESIP S.p.a. che da parte degli Uffici comunali di verificare quali prestazioni siano state effettivamente rese, nonché l'assenza di disposizioni relative

all'ampliamento/riduzione di alcuni servizi. In conclusione, a fronte dell'incertezza determinatasi, l'accordo transattivo è stato ritenuto l'unica soluzione percorribile per evitare un contenzioso dagli esiti incerti e tutelare nel miglior modo possibile l'erario comunale.

Al riguardo, si ribadisce il rilievo segnalando la questione al prudente apprezzamento della competente Procura della Corte dei conti.

- ✓ Mancata stipula del contratto di servizio con la SISPI S.p.a, e illegittima attuale prosecuzione del servizio senza strumento contrattuale (**rilievo n. 45**).

Sul punto, il Comune di Palermo ha rappresentato che, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione n. 2 del 13.6.2014 recante lo schema di nuova convenzione tra l'Ente e la società partecipata, il Capo Area delle Relazioni Istituzionali del Comune e il legale rappresentante dell'Ente hanno comunque sottoscritto in data 10.10.2014 la Convenzione, inserendo nello schema contrattuale una clausola di risoluzione automatica e/o modifica in conseguenza delle determinazioni che sarebbero state assunte in sede di Consiglio Comunale. La menzionata proposta di deliberazione non è stata esaminata dal Consiglio Comunale per scadenza di mandato e, ancora oggi, non risulta essere stato approvato dall'attuale Consiglio Comunale un nuovo schema convenzionale nonostante sia stata presentata una nuova proposta di deliberazione recante uno schema di convenzione integrato ed aggiornato (proposta n. 13 del 26.10.2017).

Al riguardo, si rappresenta che il descritto modus operandi e, in particolare, la sottoscrizione di una convenzione da parte del Capo Area delle Relazioni Istituzionali del Comune in assenza di una deliberazione consiliare in tal senso è in contrasto con le previsioni che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza in tema di affidamento di servizi mediante convenzione (art. 42 comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 267/2000 e art. 141 comma 2 lett f) del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali che rinvia all'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 48/1991, all'art. 78, legge regionale n. 10/1993, all'art. 45, legge regionale n. 26/1993 e all'art. 2, legge regionale n. 4/1996).

Il rilievo è, pertanto, confermato e si rimane in attesa di ulteriori notizie in ordine all'approvazione dello schema di convenzione con la società partecipata da parte del Consiglio Comunale.

- ✓ L'analisi dei rapporti del Comune con la partecipata GESAP S.p.a., Società gestore dell'Aeroporto di Palermo ha evidenziato:
  - a) la mancata dismissione della società esercente un servizio "*non inerente*";

- b) la sottoscrizione dell'aumento di capitale con un onere per il Comune pari a € 7.810.409,70;
- c) il mancato accertamento sulla corretta finalizzazione ad investimenti delle somme concesse (**rilievo n. 46**).

In ordine al rilievo in argomento, si rimane in attesa di ricevere la documentazione relativa agli approfondimenti istruttori integrativi disposti dal Comune.

Tutto ciò premesso, nel prendere atto di quanto comunicato, al fine di consentire a questo Dipartimento di assumere le proprie determinazioni conclusive in ordine alla verifica in oggetto, si resta in attesa di ricevere, per i rilievi nn. 26, 32, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 45 e 46 la documentazione relativa agli approfondimenti istruttori disposti dal Comune e altre documentate notizie su ciascuno dei punti di rilievo sopra indicati.

Le risposte potranno essere trasmesse al seguente indirizzo Pec *rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it*.

Il Ragioniere Generale dello Stato